



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Decreto N. 4 / 2020

OGGETTO: Ordinanza contigibile ed urgente di chiusura di tutti i cimiteri del territorio di Cittadella presenti in località Santa Croce Bigolina, Laghi e Cimitero Capoluogo fino al 3 Aprile 2020 compreso.

IL SINDACO

RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 35/2020 del 12/3/2020 dove veniva disposta in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la chiusura di tutti i parchi e le strutture sportive/ricreative, anche all'aperto, ad uso pubblico (campi da calcio, campi da basket, skatepark, etc), del territorio comunale, oltre alle tribune presenti in Campo della Marta, sino al 3 aprile 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni;

VISTA l'ordinanza nr. 33 del 20/3/2020 della Regione Veneto recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale ";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e

contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del COVID-19;

RITENUTO di integrare il provvedimento sindacale nr.35/2020 del 12/3/2020 con l'immediata chiusura di tutti i cimiteri comunali del territorio di Cittadella presenti nelle frazioni di Laghi e Santa Croce Bigolina nonché il Cimitero capoluogo principale al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale sino al 3 aprile 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni,

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, di integrare il provvedimento sindacale nr. 35/2020 del 12/3/2020 con l'immediata chiusura di tutti i cimiteri comunali del territorio di Cittadella presenti nelle località di Laghi e Santa Croce Bigolina frazioni di Cittadella, nonché il Cimitero capoluogo principale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale sino al 3 aprile 2020 compreso, e comunque sino a nuove disposizioni;

L'apertura è consentita esclusivamente per dare seguito alle operazioni di sepoltura da parte del personale incaricato;

DISPONE

Contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto.

La presente ordinanza:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sia:
pubblicata all'Albo Pretorio telematico
inviata alla Prefettura di Padova
inviata al COMANDO POLIZIA LOCALE PD1A
inviata al COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI CITTADELLA
inviata al COMANDO STAZIONE CARABINIERI CITTADELLA
inviata al COMANDO COMPAGNIA GDF

Cittadella, lì 23/03/2020

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)